



CONSULTA PROVINCIALE PER LA DISABILITA' Regolamento

ART. 1 Istituzione e sede

Nel rispetto dell'art.6 della Legge 4/6/1990 n.142, dell'art.8 della Legge 7/8/90 n.241, della L.328/2000 e della L.R.12/2006 è istituita la Consulta provinciale per la disabilità presso la sede della Provincia della Spezia, Via Veneto 2, per favorire il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza delle persone disabili, con competenze in materia socio-assistenziale relative ai portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali

ART. 2

Finalità

La Consulta ha i seguenti compiti:

1. Promuovere la più ampia partecipazione delle persone disabili, al fine di assicurare loro nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione, all'inserimento lavorativo, all'assistenza e all'inclusione sociale.
2. Attivare la conoscenza reciproca della specificità delle associazioni e degli enti che ne fanno parte, al fine di favorire la collaborazione per la risoluzione dei problemi legati alla disabilità.
3. Concertare le azioni, ed i relativi piani e programmi operativi che abbiano scopi e indirizzi comuni e integrabili tra loro.
4. Assicurare la più ampia conoscenza delle leggi ai fini di un'omogenea interpretazione ed applicazione delle stesse.

E' fatta salva la piena autonomia d'iniziativa delle associazioni che aderiscono alla Consulta, nei confronti dell'Amministrazione Provinciale ed Enti Locali in generale, in merito a materie specifiche che investono ciascuna categoria.

ART. 3

Composizione

- La Consulta è composta da:
- un rappresentante di ciascuna Associazione legalmente riconosciuta operante nel settore della disabilità avente sede nel territorio della Provincia;

Il Dirigente del Settore alle Politiche Sociali della Provincia della Spezia potrà partecipare alle sedute della consulta, in relazione alle competenze specifiche, se richiesto dalla maggioranza delle associazioni legalmente riconosciute.

Previa valutazione della Consulta possono essere invitate, di volta in volta, anche persone singole notoriamente impegnate in Enti, Istituti, Organizzazioni Sindacali che s'interessano ai problemi e agli interventi nel settore della disabilità, nonché persone che per esperienza e competenza professionale possono apportare un fattivo contributo alla soluzione dei problemi in esame.

Tutte le cariche della Consulta sono gratuite.

La Giunta Provinciale provvede, con atto formale, alla nomina dei componenti.

ART. 4

COMPITI

La Consulta ha lo scopo di individuare, raccogliere ed analizzare le istanze delle persone disabili al fine di favorire e facilitare le attività a loro necessarie e carenti sul territorio provinciale.

In modo particolare ha il compito di:

- intervenire nei confronti dell'Amministrazione Provinciale e di altri Enti Locali a livello consultivo e propositivo per la formazione di un programma di attività sulla disabilità ;
- reperire le informazioni ed acquisire tutti gli elementi di conoscenza riguardanti le iniziative e le esperienze compiute nel settore della disabilità a livello locale, nazionale ed internazionale;
- verificare l'efficienza e l'efficacia dei servizi esistenti in favore della disabilità;
- favorire l'attività di coordinamento tra le Associazioni ed i Gruppi che si occupano della disabilità.

ART. 5

Strumenti di lavoro della consulta

La Consulta, per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, si avvale di:

- un Ufficio della Provincia individuato nel Servizio Politiche Sociali, per attività di

segreteria e supporto;

- gruppi tematici temporanei di lavoro;
- strumentazione tecnica e personale dell'Osservatorio Sociale Provinciale.

ART. 6

Costituzione e funzionamento della Consulta

Possono aderire alla Consulta le Associazioni presenti sul territorio provinciale previa presentazione d'apposita richiesta d'adesione indirizzata al Presidente della Provincia, corredata da documentazione atta ad attestare l'impegno e l'effettiva operatività nel territorio nelle materie di competenza della Consulta.

Nella prima riunione utile, il Presidente sottoporrà detta richiesta alla Consulta per la formalizzazione dell'adesione.

La Consulta è validamente costituita quando siano nominati almeno la metà dei rappresentanti di cui all'art.3.

La Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni volta che se ne presenti la necessità.

La Consulta è convocata, di norma, dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviare ai membri con almeno 10 giorni d'anticipo sulla data delle riunioni, salvo particolari esigenze.

La Consulta può essere convocata con le stesse modalità del comma precedente, anche su richiesta motivata di $\frac{1}{4}$ dei componenti.

ART 7

Durata delle cariche e modifica al regolamento

L'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Presidente della Provincia.

Il presente regolamento potrà essere modificato su proposta dei componenti o per iniziativa del Consiglio Provinciale, sentita la Consulta.